

Milano, [...] novembre 2014

Gentile Dott. [...]
Via [...]
[...]

OGGETTO: D spa – Cartelle di pagamento n. 0682014[...] e n. 0682014[...]

In merito all'istanza di autotutela, inviata dalla D spa, a mezzo raccomandata, a questa Direzione Provinciale, con la quale chiedeva l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 06820140[...] e n. 0682014[...], notificate rispettivamente in data 11 ottobre 2014 e 14 novembre 2014, ovvero, in via subordinata, la rettifica delle pretese creditorie con sospensione amministrativa dell'attività di riscossione, rappresento quanto segue.

In caso di transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo *ex art. 182 ter* della L.F., la Direzione Provinciale competente deve procedere:

- alla liquidazione manuale dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate e non ancora oggetto di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 29 settembre 1973 n. 600, e dell'art. 54-*bis* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633;
- al controllo del rispetto degli obblighi di versamento delle imposte dovute per l'annualità per la quale, alla data di presentazione della dichiarazione, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, nonché per l'annualità in corso, come previsto dagli artt. 36-*bis*, comma 2-*bis* del DPR 600 del 1973, e 54-*bis*, comma 2-*bis*, del DPR. 633 del 1972;
- alla ricognizione degli atti registrati riconducibili al contribuente, per i quali sono ancora pendenti i termini per l'eventuale rettifica;
- alla notifica delle eventuali comunicazioni di irregolarità e degli altri atti recanti pretese tributarie (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente compensati, atti di

contestazione/irrogazione di sanzioni, ecc.) che risultino conseguenti agli elementi istruttori a conoscenza della Direzione Provinciale.

Gli Uffici procedono, in via cautelare, ad iscrivere a ruolo straordinario i relativi tributi.

Tutto ciò, rientra nella normale attività a cui la Direzione Provinciale è chiamata ad adempiere, ogni qualvolta c'è una procedura di Transazione fiscale, al fine di consolidare la posizione debitoria dell'istante alla data di presentazione della proposta di transazione.

I tributi oggetto di transazione fiscale saranno, dunque, sia quelli oggetto della certificazione emessa dall'Agente della Riscossione, attestante il debito iscritto a ruolo e ad esso consegnato al momento della presentazione della domanda di transazione, sia quelli oggetto di certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, concernente i tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario, alla data di presentazione della domanda di transazione.

È assolutamente pacifica, infine, l'operatività dell'art. 168, comma 1 della L.F.. L'Agente della Riscossione è tenuto a formare le cartelle e a notificarle, ma non può, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE PROVINCIALE

*F.to [.]

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*